



**TRIBUNALE DI RIMINI**

Sezione Unica CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **4400/2019** promosso da:

**COMUNE DI RICCIONE** (C.F. 00324360403) con il patrocinio dell'avv. FLAMIGNI NICOLETTA ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore avv. FLAMIGNI NICOLETTA;

RICORRENTE

contro

**START ROMAGNA SPA** (C.F. 03836450407) con il patrocinio dell'avv. ANGELINI MATTEI SIMONE e dell'avv. ORCIANI GIOVANNI ed elettivamente domiciliato in VIA GIUSTI 6 61121 61121 PESARO presso il difensore avv. ANGELINI MATTEI SIMONE;

**PATRIMONIO MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI SOC. CONS. A R.L.** (P. IVA 02157030400) con il patrocinio dell'avv. Leonardo Bernardini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rimini Via Flaminia n. 187/a;

RESISTENTI

Il Giudice dott. Lorenzo Maria Lico,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.12.2019,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. il Comune di Riccione adiva il Tribunale di Rimini chiedendo in via cautelare la sospensione del servizio pubblico denominato "Metromare" e di ordinare a Start Romagna S.p.a. di adottare le misure necessarie alla regolarizzazione e messa in sicurezza del servizio.

Allegava parte ricorrente che:



- in data 15.7.2008 Agenzia Mobilità Provincia di Rimini Soc. Cons. a r.l. (ora Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini Soc. Cons. a r.l.), la Provincia di Rimini, il Comune di Rimini, il Comune di Riccione, il Comune di Misano Adriatico e il Comune di Cattolica sottoscrivevano un accordo di programma finalizzato alla realizzazione della prima tratta Rimini FS -Riccione FS di un'opera pubblica destinata ad implementare la rete del trasporto pubblico locale: il c.d. Trasporto Rapido Costiero (TRC);
- l'opera era in fase di sperimentazione e, attesa la solo parziale realizzazione dell'infrastruttura, il servizio veniva erogato attraverso l'impiego di mezzi "sostitutivi", diversi da quelli previsti per l'erogazione "a regime" del servizio;
- sussistevano carenze in punto di sicurezza relativamente sia ai mezzi utilizzati sia al percorso su cui viene prestato il servizio, oltre ad irregolarità dal punto di vista del rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81 del 2008);
- il Sindaco di Riccione era da considerarsi legittimato a norma dell'art. 54 T.U.E.L. in quanto, quale ufficiale di governo, *"deve prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica"*; inoltre, la legittimazione del Comune derivava dalla posizione di parte dell'accordo di programma istitutivo del servizio;

Si costituiva in giudizio Start Romagna che chiedeva il rigetto del ricorso allegando che:

- difettava la giurisdizione del Giudice Ordinario sul ricorso, avendo lo stesso ad oggetto una pretesa rientrante nella giurisdizione amministrativa;
- il ricorso era carente inoltre sotto il profilo della legittimazione attiva del Comune;
- il ricorso era inammissibile per mancata indicazione da parte del ricorrente della proponenda azione di merito nonché per omessa indicazione dei soggetti passivi;



- non sussistevano, comunque, i presupposti di *fumus* e *periculum* per l'accoglimento della domanda cautelare;

Interveniva volontariamente in giudizio Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini Soc. Cons. a r.l. che chiedeva il rigetto del ricorso allegando che:

- il ricorso era irricevibile per mancata indicazione dei soggetti destinatari della domanda cautelare, oltre che inammissibile per mancata indicazione della situazione giuridica di cui si demandava tutela;
- vi era difetto di giurisdizione in capo al Giudice Ordinario, a favore del Giudice Amministrativo;
- nel merito, la domanda cautelare era infondata per assenza dei presupposti richiesti dalla legge ed in particolare per l'assenza di qualsiasi pericolo per gli utenti del servizio di trasporto pubblico.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.

All'udienza del 10.12.2019 le parti discutevano il ricorso ed il Giudice riservava la decisione.

\*\*\*

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per i seguenti motivi.

È assorbente il profilo della legittimazione attiva in capo al Comune di Riccione a proporre il ricorso cautelare oggetto del giudizio.

Al fine di scrutinare la fondatezza dell'eccezione mossa da parte resistente e da parte intervenuta occorre muovere dall'individuazione della posizione soggettiva di cui il comune domanda tutela nella odierna sede processuale. Mediante il ricorso, come anche affermato dalla stessa parte ricorrente all'udienza del 10.12.2019, si richiede una tutela ex art. 700 c.p.c. a fronte della violazione da parte dei soggetti attuatori dell'accordo di programma delle norme in tema di sicurezza sul lavoro (di cui al d.lgs. n. 81 del 2008).

A fronte di una domanda così delineata ritiene il Tribunale che non sussista la legittimazione attiva del Comune a far valere



tali asserite violazioni. Ciò va affermato, peraltro, con riferimento a due autonomi profili, entrambi presi in esame dalla stessa parte ricorrente, le cui argomentazioni tuttavia non possono essere condivise.

In primo luogo infatti il Comune di Riccione afferma la propria legittimazione ad agire per l'invocata cautela sulla base dell'art. 54 T.U.E.L., comma 4, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale di governo, *"deve prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica"*. Tra gli strumenti a disposizione del Sindaco, in questa prospettiva, rientrerebbe anche l'azione giudiziale innanzi al Giudice Ordinario (a cui la domanda cautelare deve pur sempre essere strumentale).

Le argomentazioni di parte ricorrente, sul punto, non possono essere condivise. La norma di cui al quarto comma dell'art. 54, infatti, non costituisce in capo al Sindaco (quale ufficiale di governo) una posizione di diritto soggettivo azionabile innanzi al Giudice ordinario, bensì attribuisce un potere di emanare provvedimenti (contingibili e urgenti) al fine di porre autoritativamente rimedio a situazioni di rischio per l'incolumità e la sicurezza pubblica. È chiaro, nel senso appena citato, il tenore letterale della norma, la quale si riferisce, delineandone anche il regime giuridico di efficacia e attuazione, ai *"provvedimenti"* (generalmente ordinanze) adottati in situazioni di urgenza.

Tale esito interpretativo va ribadito sol che si consideri la *ratio* ispiratrice della disposizione. La previsione di un potere di natura pubblicistica in capo all'amministrazione (nel caso di specie il Sindaco quale ufficiale di governo) si spiega in quanto anche l'interesse tutelato dalla norma partecipa della stessa natura e giustifica l'attribuzione di un potere autoritativo che consenta di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica altrui (sebbene con pregnanti limitazioni, vista la connotazione *"atipica"* di tale potere). Diversamente, la situazione di diritto soggettivo è generalmente connessa ad interessi di natura



privatistica il cui perimetro è delineato dalla legge (ovvero dalle parti con l'intermediazione della legge nel caso di diritti di fonte negoziale) senza includere la funzionalizzazione all'interesse pubblico come elemento caratteristico della fattispecie.

Per tali motivi la norma deve essere interpretata nel senso di conferire al Sindaco un potere pubblicistico esercitabile nelle ordinarie forme procedimentali e non una situazione giuridica (di tipo privatistico) azionabile innanzi al Giudice Ordinario. Né peraltro può ritenersi che il Sindaco possa agire in rappresentanza dei lavoratori per far valere in loro nome la violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro, difettando qualsiasi previsione normativa attributiva di tale legittimazione processuale.

Quanto al secondo profilo con riferimento al quale parte ricorrente afferma la propria legittimazione, che si appunta sulla qualità di parte dell'accordo di programma rivestita dal Comune, analogamente ne va affermata l'inconsistenza.

In questa prospettiva, infatti, pur volendo prescindere in questa sede dalla questione della disciplina (privatistica o pubblicistica) applicabile agli obblighi nascenti da un "accordo di programma" (con ripercussioni sul riparto di giurisdizione), il Comune di Riccione avrebbe dovuto allegare uno specifico inadempimento (anche sotto il profilo dell'imputazione dello stesso ad una o più delle controparti) e prospettare un'azione di merito che consentisse di valutare la sussistenza dei presupposti dell'invocata tutela interinale. In assenza di specifiche allegazioni idonee a fondare quantomeno la legittimazione ad agire del Comune si impone, anche sotto questo profilo, il rigetto del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente nei rapporti con parte resistente Start Romagna S.p.a.

Quanto al rapporto processuale con la parte intervenuta Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini Soc. Cons. a r.l., va



affermata la legittimità dell'intervento *ad adiuvandum* spiegato in questa sede, poiché Patrimonio Mobilità è titolare di un interesse giuridicamente qualificato (in quanto parte dell'accordo di programma istitutivo del servizio "Metromare") alla controversia. Pertanto il Comune di Riccione va condannato al pagamento delle spese processuali anche nei confronti di parte intervenuta.

Nella determinazione delle spese si tiene conto dei valori minimi relativi alle fasi "isrtuttoria/trattazione" e "decisionale" alla luce dell'attività difensiva resasi in concreto necessaria ai fini della decisione.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 700 c.p.c.;

rigetta il ricorso proposto dal Comune di Riccione;

condanna il Comune di Riccione al pagamento in favore di Start Romagna S.p.a. e Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini Soc. Cons. a r.l. delle spese di lite, determinate per ciascuna parte in euro 4.396,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.

Rimini, 13 dicembre 2019

Il Giudice

dott. Lorenzo Maria Lico

(atto sottoscritto digitalmente)

